



COMUNE DI SIGNA

# **Regolamento Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria e la gestione dei cimiteri comunali**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12  
del 02/04/2012**

## **Indice**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

ART. 1	<i>Oggetto e finalità del Regolamento. Definizioni</i>	PAG.	1
ART. 2	<i>Competenze</i>	PAG.	2
ART. 3	<i>Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria</i>	PAG.	2
ART. 4	<i>Servizi funebri</i>	PAG.	2
ART. 5	<i>Atti a disposizione del pubblico</i>	PAG.	3

### **TITOLO II**

#### **DISPOSIZIONI DI POLIZIA MORTUARIA**

##### **CAPO I**

###### **DENUNCIA DI MORTE E ACCERTAMENTI NECROSCOPICI**

ART. 6	<i>Denuncia di morte</i>	PAG.	4
ART. 7	<i>Denuncia di morte in caso di autopsia</i>	PAG.	4
ART. 8	<i>Obbligo di informazione</i>	PAG.	4
ART. 9	<i>Medici necroscopi</i>	PAG.	5
ART. 10	<i>Visite necroscopiche</i>	PAG.	5
ART. 11	<i>Rinvenimenti</i>	PAG.	5
ART. 12	<i>Autorizzazione alla sepoltura</i>	PAG.	5

##### **CAPO II**

###### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME**

ART. 13	<i>Periodo minimo di osservazione</i>	PAG.	6
ART. 14	<i>Conservazione del cadavere durante il periodo di osservazione</i>	PAG.	6
ART. 15	<i>Deposito di osservazione e obitorio</i>	PAG.	6

##### **CAPO III**

###### **INCASSATURA DELLE SALME**

ART. 16	<i>Incassatura</i>	PAG.	7
ART. 17	<i>Prescrizioni particolari in caso di morte da malattia infettiva</i>	PAG.	7
ART. 18	<i>Incassatura di salme destinate all'inumazione</i>	PAG.	7
ART. 19	<i>Feretri</i>	PAG.	8
ART. 20	<i>Condizioni per l'incassatura</i>	PAG.	8

## **CAPO IV**

### **TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI**

ART. 21	<i>Servizio di trasporto funebre</i>	PAG.	8
ART. 22	<i>Autorizzazione al trasporto funebre</i>	PAG.	9
ART. 23	<i>Modalità del trasporto e percorso</i>	PAG.	10
ART. 24	<i>Trasporto di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività</i>	PAG.	10
ART. 25	<i>Trasporto di ceneri e resti</i>	PAG.	11
ART. 26	<i>Rimesse dei carri funebri</i>	PAG.	11
ART. 27	<i>Autorizzazione per l'esercizio di pompe funebri</i>	PAG.	11
ART. 28	<i>Divieti</i>	PAG.	12
ART. 29	<i>Incaricato del trasporto</i>	PAG.	12

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI SUI CIMITERI COMUNALI**

#### **CAPO I**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 30	<i>Cimiteri comunali</i>	PAG.	13
ART. 31	<i>Orario</i>	PAG.	13
ART. 32	<i>Competenze e tariffe</i>	PAG.	13
ART. 33	<i>Divieto d'ingresso</i>	PAG.	14
ART. 34	<i>Condotta all'interno dei cimiteri</i>	PAG.	14
ART. 35	<i>Reclami</i>	PAG.	15
ART. 36	<i>Ammissione ai cimiteri comunali</i>	PAG.	15
ART. 37	<i>Reparti speciali</i>	PAG.	15
ART. 38	<i>Ossario comune</i>	PAG.	16
ART. 39	<i>Cinerario comune</i>	PAG.	16
ART. 40	<i>Deposito provvisorio</i>	PAG.	16
ART. 41	<i>Sepolture riservate a cittadini illustri o benemeriti</i>	PAG.	16
ART. 42	<i>Piano di Settore Cimiteriale</i>	PAG.	17

## **TITOLO IV**

### **SEPOLTURE**

ART. 43	<i>Tipi di sepolture</i>	PAG.	18
---------	--------------------------	------	----

#### **CAPO I**

##### **SEPOLTURE AD INUMAZIONE**

ART. 44	<i>Disposizioni generali</i>	PAG.	18
ART. 45	<i>Aree destinate ad inumazione</i>	PAG.	19
ART. 46	<i>Scadenza delle sepolture ad inumazione</i>	PAG.	19
ART. 47	<i>Tariffe</i>	PAG.	19

## **CAPO II**

### SEPOLTURE A TUMULAZIONE

ART. 48	<i>Disposizioni generali</i>	PAG.	19
ART. 49	<i>Scadenza delle sepolture a tumulazione</i>	PAG.	20
ART. 50	<i>Posa delle croci, lapidi, cippi o monumenti</i>	PAG.	20
ART. 51	<i>Cappelle di famiglia</i>	PAG.	21
ART. 52	<i>Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori</i>	PAG.	22
ART. 53	<i>Epigrafi</i>	PAG.	23
ART. 54	<i>Tariffe per le tumulazioni</i>	PAG.	23

## **CAPO III**

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 55	<i>Esumazioni ordinarie</i>	PAG.	23
ART. 56	<i>Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie</i>	PAG.	23
ART. 57	<i>Esumazioni straordinarie</i>	PAG.	24
ART. 58	<i>Estumulazioni ordinarie e straordinarie</i>	PAG.	24
ART. 59	<i>Tariffe per le esumazioni e le estumulazioni</i>	PAG.	25
ART. 60	<i>Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali</i>	PAG.	25

## **TITOLO V**

### CREMAZIONE

ART. 61	<i>Cremazione</i>	PAG.	27
ART. 62	<i>Autorizzazione alla cremazione di cadaveri</i>	PAG.	27
ART. 63	<i>Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa</i>	PAG.	28
ART. 64	<i>Urne cinerarie</i>	PAG.	29
ART. 65	<i>Conservazione delle urne cinerarie</i>	PAG.	29
ART. 66	<i>Affidamento delle ceneri</i>	PAG.	30
ART. 67	<i>Rinuncia all'affidamento dell'urna</i>	PAG.	31
ART. 68	<i>Dispersione delle ceneri. Manifestazione della volontà alla dispersione</i>	PAG.	31
ART. 69	<i>Richiesta di dispersione delle ceneri</i>	PAG.	31
ART. 70	<i>Soggetti legittimati</i>	PAG.	32
ART. 71	<i>Modalità e luoghi di dispersione delle ceneri</i>	PAG.	32
ART. 72	<i>Deposito provvisorio delle urne cinerarie</i>	PAG.	33
ART. 73	<i>Autorizzazione alla dispersione</i>	PAG.	33
ART. 74	<i>Operazioni di dispersione</i>	PAG.	33

ART. 75	<i>Tariffe</i>	PAG.	33
ART. 76	<i>Registri cimiteriali</i>	PAG.	34
ART. 77	<i>Informazione ai cittadini</i>	PAG.	34
ART. 78	<i>Sanzioni</i>	PAG.	34

## **TITOLO VI CONCESSIONI**

ART. 79	<i>Disposizioni generali</i>	PAG.	35
ART. 80	<i>Durata delle concessioni</i>	PAG.	36
ART. 81	<i>Modalità di concessione</i>	PAG.	36
ART. 82	<i>Assegnazione dei posti della concessione</i>	PAG.	37
ART. 83	<i>Manutenzione</i>	PAG.	37
ART. 84	<i>Subentri in concessioni d'uso</i>	PAG.	38
ART. 85	<i>Obblighi degli eredi</i>	PAG.	38
ART. 86	<i>Rinuncia</i>	PAG.	38
ART. 87	<i>Rinuncia a concessione a tempo determinato</i>	PAG.	39
ART. 88	<i>Rinuncia a concessione di aree libere</i>	PAG.	39
ART. 89	<i>Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione</i>	PAG.	39
ART. 90	<i>Annullamento</i>	PAG.	40
ART. 91	<i>Revoca</i>	PAG.	40
ART. 92	<i>Decadenza</i>	PAG.	40
ART. 93	<i>Provvedimenti in seguito alla decadenza</i>	PAG.	41
ART. 94	<i>Estinzione</i>	PAG.	41

## **TITOLO VII ILLUMINAZIONE VOTIVA**

ART. 95	<i>Gestione del servizio</i>	PAG.	42
ART. 96	<i>Domanda di abbonamento: durata, scadenza e tariffa</i>	PAG.	42
ART. 97	<i>Lavori di manutenzione</i>	PAG.	43
ART. 98	<i>Interruzioni o sospensione della corrente</i>	PAG.	43
ART. 99	<i>Divieti</i>	PAG.	43
ART. 100	<i>Riserva</i>	PAG.	43
ART. 101	<i>Reclami</i>	PAG.	43
ART. 102	<i>Decesso del titolare del contratto</i>	PAG.	44

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 103	<i>Sanzioni</i>	PAG.	45
ART. 104	<i>Norma di rinvio</i>	PAG.	45
ART. 105	<i>Abrogazioni</i>	PAG.	45
ART. 106	<i>Entrata in vigore</i>	PAG.	45

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### ARTICOLO 1

#### ***Oggetto e finalità del Regolamento. Definizioni***

**1.** Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e decreti di esecuzione, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, alla L. 30 marzo 2001, n. 130, al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 ed alla L.R.T. 31 maggio 2004, n. 29, e successive modificazioni, detta norme in materia di polizia mortuaria e di servizi cimiteriali, quali la destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri comunali e locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, la costruzione di sepolcri privati, la cremazione, e in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

**2.** Il presente regolamento è inteso a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla morte delle persone e, per gli aspetti connessi al decesso, ha altresì la finalità di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, nonché il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

**3.** Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- "SALMA": il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- "CADAVERE": la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte;
- "FERETRO": il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;
- "INUMAZIONE": la sepoltura del cadavere in terra;
- "TUMULAZIONE": la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari;
- "TRASLAZIONE": il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- "ESUMAZIONE": l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- "ESTUMULAZIONE": l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- "CELLETTA OSSARIO": un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- "OSSARIO COMUNE": un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- "NICCHIA CINERARIA": un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- "CINERARIO COMUNE": il luogo destinato alla raccolta indistinta (dispersione) ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazioni per espressa volontà in vita del defunto o per coloro per i quali gli aventi diritto non abbiano provveduto diversamente;
- "RESTI OSSEI": le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni;
- "PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI": gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
- "RESTI MORTALI": gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

## ARTICOLO 2

### **Competenze**

(D. Lgs. n. 267/2000)

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune.
3. Le attività di autorizzazione, non riservate dalla Legge al Sindaco o ad altri organi, si intendono di competenza del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, secondo la strutturazione della dotazione organica dell'Ente.

## ARTICOLO 3

### **Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

(Art. 50, comma 10, D. Lgs. n. 267/2000)

1. Il Sindaco, in rapporto alle funzioni e competenze per la gestione dei servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Il Responsabile del Servizio, nell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, si avvale della competente struttura della Azienda U.S.L.

## ARTICOLO 4

### **Servizi funebri**

1. Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite con una delle forme ammesse dalla vigente normativa, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
3. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
  - d) la fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico;
  - e) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;
  - f) l'inumazione in campo comune e la cremazione, per indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari;
  - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - i) l'uso delle celle frigorifere comunali;
  - j) la fornitura della cassa e/ o della urna cineraria nonché lo svolgimento delle operazioni connesse al feretro, l'inumazione e/o la cremazione di salme di persone indigenti ovvero se esistenti, di familiari/aventi titolo che non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
  - k) il trasporto di salme di indigenti ovvero di defunti di famiglia/avente titolo indigente. Tale trasporto sarà svolto con carro chiuso ed il tragitto dal luogo di decesso o obitorio al cimitero include anche la sosta, con scarico e carico della salma, per lo svolgimento delle esequie in chiesa o altro luogo di culto che sarà indicato dai familiari/aventi titolo.

4. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. La dichiarazione è trasmessa al Servizio di Polizia Mortuaria per gli atti di competenza;
5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti a pagamento, nelle forme e nei modi stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.
6. Il Consiglio, con proprio atto di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.
7. I servizi di competenza dell'Azienda U.S.L. possono essere a pagamento secondo quanto previsto dal tariffario regionale vigente.
8. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.
9. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
  - a) il coniuge,
  - b) i figli;
  - c) i genitori;
  - d) altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
10. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

#### ARTICOLO 5

#### ***Atti a disposizione del pubblico***

(Artt. 52-53 D.P.R. n. 285/1990)

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nei cimiteri comunali in apposita bacheca posta in prossimità dell'ingresso principale:
  - a) l'orario di apertura e chiusura in ogni cimitero;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.
2. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n.285/1990, che deve essere compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali Il registro è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale., rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI DI POLIZIA MORTUARIA

#### CAPO I

#### DENUNCIA DI MORTE E ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

##### ARTICOLO 6

##### ***Denuncia di morte***

(Art. 1 D.P.R. n. 285/1990)

1. Tutti gli esercenti la professione di medico chirurgo sono tenuti a denunciare al Sindaco la morte di persone da essi assistite, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso senza precedente assistenza medica, la denuncia deve essere fatta dal medico necroscopo.
3. All'obbligo di denuncia sono tenuti anche i medici che compiono autopsie su richiesta dell'Autorità Giudiziaria e che comunque eseguono riscontri diagnostici.
4. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro ventiquattro ore dal decesso, con le modalità di cui all'art. 1, commi 6 e 3 del D.P.R. 285/1990.
5. Quando la causa di morte è una malattia infettiva diffusiva la denuncia deve essere fatta d'urgenza, ed il Sindaco provvede a darne immediata informazione all'Azienda U.S.L. territorialmente competente.

##### ARTICOLO 7

##### ***Denuncia di morte in caso di autopsia***

(Artt. 2, 45 e 39 D.P.R. n. 285/1990)

1. I risultati della autopsia, anche se ordinata dall'Autorità Giudiziaria devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'Ufficiale Sanitario, della scheda di morte.
2. La comunicazione deve essere fatta d'urgenza se la causa di morte è una malattia infettiva diffusiva.
3. Nel caso di autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, ove sorgesse il sospetto che la morte non sia naturale, il medico settore deve sospendere l'operazione e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.
4. Le medesime norme si applicano alle autopsie effettuate a scopo di riscontro diagnostico.

##### ARTICOLO 8

##### ***Obbligo di informazione***

(Art. 3 D.P.R. n. 285/1990)

Il Sindaco, ove dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che il decesso non è attribuibile a cause naturali, deve immediatamente informare l'Autorità giudiziaria e quella di Pubblica Sicurezza.

## ARTICOLO 9

### **Medici necroscopi**

(Art. 4 D.P.R. n. 285/1990)

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sull'Ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda U.S.L. competente per territorio.
2. I medici necroscopi hanno il compito di accertare la morte e di darne atto con apposito certificato scritto.
3. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima che siano trascorse 15 ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore.

## ARTICOLO 10

### **Visite necroscopiche**

(Art. 4 D.P.R. n. 285/1990)

Alle visite necroscopiche, presso gli ospedali, le cliniche e le case di cura private provvedono i rispettivi direttori sanitari o un medico da loro delegato.

## ARTICOLO 11

### **Rinvenimenti**

(Art. 5 D.P.R. n. 285/1990)

1. Chiunque rinvenga membra o ossa umane, deve informarne immediatamente il Sindaco che ne darà subito notizia all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Azienda U.S.L. competente per territorio
2. I risultati degli accertamenti disposti dal medico necroscopo incaricato dall'Azienda U.S.L. territorialmente competente devono essere da quest'ultima comunicati al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria ai fini del rilascio del nulla osta alla sepoltura.

## ARTICOLO 12

### **Autorizzazione alla sepoltura**

(Artt. 6 e 7 D.P.R. n. 285/1990; Art. 3 D.P.R. n. 254/2003)

1. L'autorizzazione alla sepoltura nei cimiteri comunali è rilasciata dal Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura dei nati morti e dei rinvenimenti contemplati al precedente art. 11. Tuttavia, ove siano rinvenute parti anatomiche riconoscibili il provvedimento autorizzatorio è rilasciato dall'Azienda A.S.L. competente per territorio. A quest'ultima competono altresì i provvedimenti autorizzatori per:
  - a) i resti mortali;
  - b) i prodotti abortivi di presunta età di gestazione compresa tra le 20 e le 28 settimane complete;
  - c) feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti;
  - d) prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane ove i genitori facciano richiesta di avvalersi della procedura prevista per il caso *sub b*).

## CAPO II

### PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME

#### ARTICOLO 13

##### ***Periodo minimo di osservazione***

(Art. 8, 9, 10 D.P.R. n. 285/1990)

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa o sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, né essere inumato o tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione, maciullamento od altri che presentino segni di morte assolutamente sicuri, accertati dal medico necroscopo.
2. Nei casi di morte improvvisa e quando si abbiano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione deve essere di 48 ore salvo che il medico necroscopo non accerti la morte con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Il Sindaco, su proposta del Direttore sanitario dell'Azienda U.S.L. competente, può ridurre il periodo dell'osservazione a meno di 24 ore, quando la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni precoci di decomposizione o per altre ragioni speciali.

#### ARTICOLO 14

##### ***Conservazione del cadavere durante il periodo di osservazione***

(Art. 11 D.P.R. n. 285/1990)

1. Durante il periodo di osservazione del cadavere dovrà essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita ed essere vegliato dagli interessati.
2. Ove il decesso sia stato determinato da malattia infettiva, dovranno essere osservate le speciali cautele prescritte dal Direttore sanitario della competente Azienda U.S.L., ed evitare ogni contatto diretto o indiretto.

#### ARTICOLO 15

##### ***Deposito di osservazione e obitorio***

(Art. 12-15 D.P.R. n. 285/1990)

1. Il Comune provvede in locali idonei esistenti nei cimiteri comunali e tra loro distinti:
  - all'obitorio, per lo svolgimento delle funzioni obitoriali di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 285/1990 e con le caratteristiche di cui all'art. 15 dello stesso D.P.R. n.285/1990;
  - al deposito di osservazione, destinato a ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:
    - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
    - b) morte a seguito ad incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
    - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento,
    - d) assicurandone la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione e nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, ed anche dei familiari.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. competente.
6. La sorveglianza nell'obitorio e nel deposito di osservazione può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale specializzato.
7. Il trasporto all'obitorio o al deposito di osservazione deve essere fatto con ogni cautela per non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

### CAPO III

#### INCASSATURA DELLE SALME

##### ARTICOLO 16

##### ***Incassatura***

(Artt. 30, 31, 75 e 77 D.P.R. n. 285/1990)

1. Trascorso il periodo di osservazione, ogni cadavere, prima della rimozione, deve essere deposto nella cassa, le cui caratteristiche dovranno corrispondere, rispettivamente, alle prescrizioni di cui agli artt. 30, 31, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990, a seconda della destinazione, intra o extracomunale, e del tipo di sepoltura, esumazione o tumulazione, della salma.
2. In ogni caso, sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

##### ARTICOLO 17

##### ***Prescrizioni particolari***

(Art. 18 D.P.R. n. 285/1990)

1. Quando la morte è stata determinata da una delle malattie infettive diffusive registrate nell'elenco ufficiale ministeriale, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità Sanitaria, salvo che dalla medesima non siano vietate essendo in atto manifestazioni epidemiche della malattia che causò la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme sono effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte dall'Azienda U.S.L. competente al fine di evitare la contaminazione ambientale.

##### ARTICOLO 18

##### ***Incassatura di salme destinate all'inumazione***

(Art. 74 e 75 D.P.R. n. 285/1990)

1. Le salme destinate all'inumazione devono essere chiuse in cassa di legno e sepolte in fosse separate l'una dall'altra. Nella stessa cassa possono essere chiusi insieme e sepolti nella stessa fossa, soltanto madre e neonato morti all'atto del parto.

2. È vietata l'inumazione di salma con l'uso di casse metalliche o di altro materiale non facilmente decomponibile.

#### ARTICOLO 19

##### ***Feretri***

(Art. 30 e 77 D.P.R. n. 285/1990)

1. Le salme destinate alla tumulazione o che devono essere trasportate in altro Comune oppure all'estero devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
2. Nel caso di trasporto di salme destinate all'inumazione in altro Comune, quando la distanza non superi 25 km e il trasporto venga fatto direttamente al Cimitero con idoneo carro mortuario, non è richiesta la duplice cassa, salvo che la morte non sia stata determinata da una delle malattie infettive diffuse comprese nell'elenco ufficiale ministeriale.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola. Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola di tessuto biodegradabile.

#### ARTICOLO 20

##### ***Condizioni per l'incassatura***

(Art. 17 e 32 D.P.R. n. 285/1990)

1. Non può essere effettuata la chiusura della cassa funebre se non decorso il prescritto periodo d'osservazione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990.
2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

### CAPO IV

#### TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

#### ARTICOLO 21

##### ***Servizio di trasporto funebre***

(Art. 19, 22 D.P.R. n. 285/1990)

1. Il Comune esercita la vigilanza sui trasporti funebri, e determina, con provvedimento della Giunta Comunale, le relative tariffe, suddivise in categorie per tipo di trasporto.
2. I trasporti funebri si dividono in trasporti gratuiti ed in trasporti a pagamento:
  - a) gratuiti: a carico del Comune, da effettuarsi con carro chiuso, nei soli casi di:
    - trasporto di cadavere su disposizione di pubblica autorità in caso di decesso sulla pubblica via o, per incidente, anche in luogo privato dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto;

- indigenza;
- appartenenza a famiglia bisognosa;
- disinteresse dei familiari;

b) a pagamento, in ogni altro caso.

**4.** Sui trasporti eseguiti da imprese funebri private, salvo quelli fatti da Confraternite con mezzi propri, è dovuto il pagamento di un diritto fisso, stabilito con provvedimento della Giunta Comunale, la cui entità non può essere superiore a quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.

**5.** I trasporti di salme di militari, eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri, sono esenti da qualsiasi diritto comunale.

**6.** Si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:

- a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi;
- b) trasporto, svolto negli altri mesi, ma con una percorrenza superiore ai 300 km.;
- c) trasporto avviene quando siano trascorse 48 ore dal decesso.

**7.** Per ogni trasporto funebre proveniente da altro Comune o da altro Stato o diretto ad altro Comune o altro Stato, eseguito per mezzo di terzi autorizzati, senza l'intervento del servizio comunale, è dovuto all'Amministrazione Comunale un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del DPR 285/90, nella misura stabilita dal Comune. Detto diritto non è dovuto per i trasporti eseguiti da terzi di ceneri o resti mortali, e per le salme provenienti da altri Comuni trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e successivamente dirette ad altri Comuni o all'estero.

## ARTICOLO 22

### ***Autorizzazione al trasporto funebre***

(Artt. 20, 24, 26, 27-31 e 34 D.P.R. n. 285/1990)

**1.** Il trasporto delle salme al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, entro e fuori Comune, è svolto dalle imprese di pompe funebri o da confraternite e non è assoggettato al diritto di privativa. Le imprese funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento possono esercitare il trasporto purché in possesso della prescritta autorizzazione.

**2.** A tale scopo devono essere utilizzati carri speciali, con le caratteristiche di cui all'art. 20 D.P.R. n. 285/1990, che siano stati riconosciuti idonei dalla competente Azienda U.S.L., al cui controllo dovranno essere sottoposti, almeno una volta all'anno, per accertarne lo stato di manutenzione e di idoneità. Su ogni carro adibito a trasporto di salme deve essere conservato un apposito registro dal quale risulti la vigente dichiarazione di idoneità.

**3.** Il trasporto di salme è in ogni caso autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, che provvede a comunicarlo al Comune in cui deve avvenire la sepoltura, ove diverso. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il provvedimento deve essere comunicato anche a tali Comuni.

**4.** Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 3:

- a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 285/90, per i quali è competente l'Azienda U.S.L.;
- b) i trasporti di cadaveri di cui all'art. 21, comma 2, lett. a), primo alinea per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto.

**5.** L'incaricato del trasporto deve essere munito della relativa autorizzazione; questa, invece, dovrà essere consegnata al vettore, se il trasporto è fatto per ferrovia, per nave o per aereo.

**6.** Nel caso di trasporto al cimitero, entro e fuori dal Comune, l'incaricato del trasporto deve essere altresì munito dell'autorizzazione alla sepoltura di cui al precedente art. 12, che deve essere esibita, assieme al provvedimento di autorizzazione al trasporto.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

8. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.

9. Per il trasporto di salme verso e/o dall'estero si applicano le norme stabilite dagli artt. 27-31 del D.P.R. n. 285/1990 e dalle eventuali convenzioni internazionali, ove applicabili.

#### ARTICOLO 23

### ***Modalità del trasporto e percorso***

(Art. 21 D.P.R. n. 285/1990)

1. I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate:

2. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
- c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
- d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).

3. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.

4. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.

5. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente richiesta dai familiari/aventi titolo tramite l'impresa di pompa funebre al Comando di Polizia Municipale che rilascerà in tempo utile apposita autorizzazione; l'autorizzazione stessa si riterrà rilasciata ai sensi dell'istituto del silenzio/assenso, non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).

6. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria compatibilmente con le esigenze di servizio.

7. L'Azienda U.S.L. vigila sul servizio di trasporto delle salme, e propone al Comune gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.

8. Con provvedimento del Sindaco sono disciplinati l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

#### ARTICOLO 24

### ***Trasporto di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività***

(Art. 18 D.P.R. n. 285/1990)

1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive l'Azienda U.S.L. prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### ARTICOLO 25

#### **Trasporto di ceneri e resti**

(Art. 26 e 36 D.P.R. n. 285/1990)

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta all'Ufficio di Stato Civile; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, spetta al medesimo Ufficio di Stato Civile, previo nulla-osta dell'Autorità Consolare competente.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20 e 25 del D.P.R. n. 285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

#### ARTICOLO 26

#### **Rimesse dei carri funebri**

(Art. 21 D.P.R. n. 285/1990)

1. Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate fuori dell'abitato, in località appartate, ed essere provviste dei mezzi necessari alla pulizia e alla disinfezione dei carri.

2. Le rimesse sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa attestazione di idoneità da parte dell'Azienda U.S.L. competente, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

#### ARTICOLO 27

#### **Autorizzazione per l'esercizio di pompe funebri**

1. Le imprese funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla legge 11.06.1971 n. 426, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31 n. 773.

2. A richiesta, le imprese di cui al precedente comma possono:

- a) espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto;
- b) fornire feretri e accessori relativi;
- c) occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri Comuni.

## ARTICOLO 28

### ***Divieti***

- 1.** Le imprese di onoranze funebri non possono:
  - a) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno;
  - b) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;
  - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
  - e) svolgere la gestione di camere mortuarie (od obitoriali) site all'interno di presidi ospedalieri o nell'ambito di servizi pubblici o cimiteriali.

**2.** I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri comunali oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

## ARTICOLO 29

### ***Incaricato del trasporto***

- 1.** È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli articoli precedenti.
- 2.** L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C.P.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI SUI CIMITERI COMUNALI**

**CAPO I**

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 30

***Cimiteri comunali***

(Art. 49 D.P.R. n. 285/1990)

Il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

- 1) Cimitero di S. Miniato;
- 2) Cimitero di San Mauro, frazione;
- 3) Cimitero di Lecore, frazione.

ARTICOLO 31

***Orario***

1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari. All'ora stabilita per la chiusura, i visitatori dovranno aver lasciato il cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 32

***Competenze e tariffe***

(Art. 51 D.P.R. n. 285/1990)

1. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco. Alla manutenzione, custodia e agli altri servizi cimiteriali il Comune provvede secondo quanto disposto al precedente art. 4.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta all'Azienda U.S.L., che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
3. Al personale addetto ai servizi cimiteriali sono riservate tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici.
4. Salvo quanto stabilito dagli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.
5. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento dell'apposita tariffa stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

**6.** Ai sensi dell'art. 1, comma 7 bis, della legge 28.02.2001, n. 26, i servizi di inumazione, esumazione ordinaria e di cremazione sono resi con oneri a carico del Comune limitatamente ai seguenti casi:

- a) nel caso di salma di persona indigente;
- b) nel caso di salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Il disinteresse da parte dei familiari viene a determinarsi quando nessuno effettua la richiesta dei servizi di cui alle presenti disposizioni oppure quando i familiari del defunto manifestano espressamente tale disinteresse e dichiarano di non volersi assumere le spese per i servizi di cui trattasi.

#### ARTICOLO 33

##### ***Divieti di ingresso***

**1.** È vietato l'ingresso nei cimiteri comunali:

- alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione;
- alle persone non decentemente vestite o comunque alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
- ai questuanti;
- alle persone aventi con sé cani o altri animali, con eccezione dei cani accompagnatori di persone non vedenti ;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

#### ARTICOLO 34

##### ***Condotta all'interno dei cimiteri***

**1.** Nei cimiteri comunali è vietato compiere qualsiasi atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:

- parlare a voce alta, ridere, cantare;
- fumare, consumare cibi o bevande;
- rimuovere e portare fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti, portafiori, oggetti ornamentali e lapidi senza debita autorizzazione e comunque danneggiarli;
- calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viali o viottoli;
- deporre sulle tombe fiori in vasi indecorosi, come barattoli di latta, ecc.;
- gettare sui viali o sui prati ramaglie, corone o fiori secchi, nastri, cartacce, ecc.;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei defunti;
- danneggiare o deturpare, manufatti o edifici;
- gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi contenitori;
- fotografare o filmare i cortei funebri o le operazioni cimiteriali o funerarie che si svolgono nel Cimitero;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;
- assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di chi non ha diritto;
- entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.

**2.** I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

## ARTICOLO 35

### **Reclami**

**1.** Gli eventuali reclami da parte dei cittadini per disfunzioni del servizio cimiteriale potranno essere indirizzati agli uffici comunali competenti anche tramite il responsabile del servizio di custodia istituito presso il cimitero che provvederà a trasmetterli per gli adempimenti di competenza.

## ARTICOLO 36

### **Ammissione ai cimiteri comunali**

(Art. 50 D.P.R. n. 285/1990)

**1.** Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, siano nate nel Comune di Signa oppure avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o risultavano iscritte all'A.I.R.E. ;
- c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone che risultano essere state in vita, concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, di sepoltura privata individuale o di famiglia; in dette sepolture private può essere autorizzata, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, a condizione che il periodo di tumulazione non sia inferiore ai 20 anni previsti per le tumulazioni ordinarie;
- d) il coniuge ed il convivente defunto di persona già sepolta in un cimitero comunale;
- e) le salme di persone che abbiano avuto la residenza nel Comune di Signa per almeno 15 anni;
- f) le salme di persone residenti nei Comuni limitrofi ma sotto la giurisdizione ecclesiastica di una delle Parrocchie di culto cattolico del Comune di Signa;
- g) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune di Signa, purché siano parenti di 1° grado di persone residenti o sepolte nel Comune, senza che ciò comporti l'estensione del diritto ai familiari del defunto;
- h) le salme delle persone appartenenti a enti e comunità religiose legalmente riconosciuti, che abbiano operato nel territorio comunale per un periodo di almeno dieci anni;
- i) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;
- j) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

**2.** Nei cimiteri comunali non possono essere accettate salme traslate da cimiteri di altri Comuni, se non per sepoltura in tombe o cappelle di famiglia.

**3.** Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

## ARTICOLO 37

### **Reperti speciali**

(Art. 100 D.P.R. n. 285/1990)

**1.** Ove ritenuto necessario e/o opportuno in relazione a sopravvenute esigenze, il Comune ha facoltà di riservare campi speciali, da individuare attraverso il Piano di Settore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, da destinare al seppellimento delle salme, alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone professanti culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.

**2.** Il Piano di Settore Cimiteriale può altresì individuare un campo speciale da destinare all'inumazione dei resti mortali quando provenienti dalle estumulazioni.

**3.** Gli arti, altre parti anatomiche ed i feti, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari vengono inumati in campo comune.

#### ARTICOLO 38

##### ***Ossario comune***

**1.** In almeno un cimitero è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni

#### ARTICOLO 39

##### ***Cinerario comune***

**1.** In almeno un cimitero è istituito un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

**2.** Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il *de cuius* abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

#### ARTICOLO 40

##### ***Deposito provvisorio***

**1.** In condizioni contingibili ed urgenti il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.

**2.** La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:

- a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- c) nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari.

**3.** Il responsabile dei servizi cimiteriali fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.

**4.** Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo, fatta salva l'applicazione dei diritti applicabili al caso di specie.

**5.** Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, verrà notificata al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comune.

**6.** La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale nei casi di cui al comma 2, e dietro pagamento della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano entro sei mesi alla collocazione definitiva, i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente in ossario e cinerario comune.

#### ARTICOLO 41

##### ***Sepulture riservate a cittadini illustri o benemeriti***

All'interno dei cimiteri comunali possono essere riservate aree, tombe e lapidi alla memoria, di cui il Sindaco ha facoltà di disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città.

## ARTICOLO 42

### **Piano di Settore Cimiteriale**

(Art. 54, 80 D.P.R. n. 285/1990)

- 1.** Ai fini di cui all'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Consiglio Comunale può adottare un Piano di Settore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
- 2.** Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda A.S.L., applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 3.** Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area territoriale comunale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro.
- 4.** Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) ossario comune;
  - c) cinerario comune.
- 5.** Possono inoltre essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - c) tumulazioni individuali (loculi);
  - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (cappelle) o loculi plurimi;
  - e) ossarini;
  - f) nicchie cinerarie.
- 6.** Con cadenza quinquennale il Comune provvede ad aggiornare le planimetrie generali di ciascun cimitero ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.

## **TITOLO IV**

### **SEPOLTURE**

#### ARTICOLO 43

#### ***Tipi di sepolture***

1. Le sepolture nei cimiteri possono essere ad inumazione o a tumulazione.
2. Sono ad inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari.
3. Competono al personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali:
  - a) le operazioni inerenti il seppellimento nelle sepolture ad inumazione, nonché la posa dei feretri nelle sepolture a tumulazione e la sigillatura dei colombari, ossari e cinerari;
  - b) le operazioni di assistenza muraria, la rimozione di lapidi e monumenti necessarie alla tumulazione di cadaveri, resti e ceneri in tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ecc.

## **CAPO I**

### SEPOLTURE AD INUMAZIONE

#### ARTICOLO 44

#### ***Disposizioni generali***

(Artt. 70-74, 63 D.P.R. n. 285/1990)

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le inumazioni in campo comune, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni; sono di regola soggette al pagamento della relativa tariffa, tranne che ricorrano le condizioni di cui all'art. 4;
  - b) sono private le sepolture per inumazione che vengono assegnate in concessione previo pagamento della relativa tariffa.
2. Le misure della fossa inumazione sono quelle previste dagli artt. 72-73 del D.P.R. n. 285/1990, fatto salvo particolari condizioni del terreno, che possono richiedere l'adozione di accorgimenti utili a favorire la naturale mineralizzazione del cadavere, quali la collocazione nel fondo di materiale ghiaioso atto a favorire il drenaggio delle acque. Tali interventi devono essere autorizzati previo parere la competente Azienda A.S.L.
3. Nelle sepolture ad inumazione è vietata la sovrapposizione di feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali e ceneri di cadaveri cremati.
4. Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta, da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo è indicato il numero progressivo di sepoltura nel campo, e applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. L'installazione di lapidi e/o di copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo: con periodicità annuale ed in particolare in occasione della commemorazione dei defunti, il Servizio di Polizia Mortuaria comunale ovvero il soggetto

incaricato della gestione dei servizi cimiteriali svolgerà ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture, provvederà pertanto all'apposizione di eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati: è a diretto carico ed oneri dei familiari/aventi titolo del defunto provvedere prontamente entro un tempo massimo di gg. 30 ovvero immediatamente nell'ipotesi di sussistenza di grave situazione di pericolo. Il mancato intervento negli ulteriori successivi 30 gg. costituirà presupposto sostanziale per la immediata attivazione di decadenza della concessione o, nel caso di sepoltura in terra, per l'intervento sostitutivo del Comune che provvederà a sua cura ed a spese dei familiari alla rimozione di quanto pericoloso ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione. A seguito della rimozione il materiale sarà avviato a rifiuto o a discarica; la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

#### ARTICOLO 45

### ***Aree destinate ad inumazione***

(Artt. 68-69, 72 D.P.R. n. 285/1990)

1. I cimiteri dispongono di campi destinati alla inumazione di cadaveri di adulti.
2. Ove possibile, nei cimiteri comunali verrà previsto un apposito campo per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni e di nati morti.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri le misure delle fosse, per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal D.P.R. n. 285/90.

#### ARTICOLO 46

### ***Scadenza delle sepolture ad inumazione***

(Art. 49 D.P.R. n. 285/1990)

1. La durata ordinaria di inumazione in fosse comuni e in sepolture private è di dieci anni.

#### ARTICOLO 47

### ***Tariffe***

1. Le tariffe per le sepolture ad inumazione sono stabilite dalla Giunta Comunale.

## CAPO II

### SEPOLTURE A TUMULAZIONE

#### ARTICOLO 48

### ***Disposizioni generali***

(Artt. 70-74, 63 D.P.R. n. 285/1990; circolare Min. Sanità n. 24/1993)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri (loculi), cassette di resti ossei (ossarini) o urne cinerarie (nicchie cinerarie) in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo (solo per concessioni rilasciate anteriormente al 9 febbraio 1976) le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

**3.** A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni minime interne adeguate alla collocazione del feretro, secondo le prescrizioni tecniche di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. n. 285/1990. La costruzione in ogni modo deve essere impermeabile ai gas e ai liquidi.

**4.** I loculi possono essere costruiti a più piani sovrapposti, sia fuori terra, sia entroterra, tanto dal Comune, quanto dai privati concessionari di sepolcreti e cappelle gentilizie, e devono essere riconosciuti agibili dall'Ufficiale Sanitario o da un suo delegato.

**5.** E' consentita la collocazione di più cassette o urne, fino al massimo di due, contenenti resti o ceneri, in un unico tumulo, all'interno del quale sia collocato o meno un feretro, previa corresponsione dell'apposita tariffa.

#### ARTICOLO 49

##### ***Scadenza delle sepolture a tumulazione***

**1.** Le sepolture a tumulazione hanno tutte la durata di anni 30, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.

#### ARTICOLO 50

##### ***Posa delle croci, lapidi, cippi o monumenti***

**1.** Il collocamento delle croci, lapidi, cippi o monumenti è concesso, purché eseguito ed approvato ai termini del presente articolo, alle seguenti condizioni:

- a) nei tumuli predisposti nei riquadri, purché tali manufatti non occupino un'area superiore a m. 0,65 x 1,70 e siano posati non prima di tre mesi dall'inumazione per quelli provvisori e tra i sei ed i dodici mesi per quelli definitivi;
- b) nei colombari: all'opposizione, sulle lapidi di chiusura dei loculi, di piccoli portavasi o portalampade in metallo od altro materiale, purché esse non sporgano sopra le fasce separanti i vari loculi;
- c) nei colombari, ossari e cinerari siano utilizzate le lapidi di chiusura esistenti, ed in ogni caso della stessa dimensione e caratteristiche.

**2.** Sulle sepolture a tombe murate è fatto obbligo di posare, entro sei mesi dalla tumulazione, la lastra di chiusura del loculo secondo le modalità e le caratteristiche previste dal presente articolo.

**3.** Nel caso di inadempimento entro il termine stabilito, verrà tolto il segno provvisorio eventualmente collocato sulla sepoltura la cui concessione verrà dichiarata decaduta ed il Comune potrà disporre per la traslazione del cadavere in campo comune o la trasformazione dei resti mortali e delle ceneri nell'ossario comune del cimitero. In tali casi il Comune restituirà al concessionario o suo successore il 50% della tariffa relativa agli anni interi residui non fruiti, dedotte le spese di traslazione.

**4.** La posa dei monumenti e lapidi è subordinata alla presentazione di apposita istanza nonché al rilascio del relativo nulla osta da parte dell'ufficio competente.

**5.** La domanda dovrà essere corredata da un disegno quotato in triplice copia, dovrà essere specificato il tipo di materiale da usare, gli accessori, le epigrafi, nonché l'indicazione della ditta assuntrice dei lavori. E' prescritta, per le statue, bassorilievi e figure in genere, la presentazione di tre fotografie o di un disegno (in triplice copia), da cui si possono desumere le caratteristiche, anche volumetriche, dell'opera.

**6.** Sui monumenti e lapidi è fatto obbligo di iscrivere il cognome ed il nome del defunto (o dei defunti), nonché l'indicazione dell'anno di morte; non sono ammesse scritte o targhe pubblicitarie di qualsiasi tipo o natura e fotografie ed epigrafi a ricordo di cadaveri, resti, ceneri non ivi sepolti.

**7.** Il concessionario ha l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate. In caso di inottemperanza i lavori potranno essere effettuati dall'Amministrazione comunale con addebito delle spese sostenute.

## ARTICOLO 51

### ***Cappelle di famiglia***

**1.** Il comune può concedere per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o ad enti, residenti in Signa, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a tumulazione. Vengono altresì posti in concessione, con pari modalità., manufatti già realizzati per la tumulazione dei cadaveri.

**2.** Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.

**3.** Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone ed al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, la consistenza dei quali viene determinata con propri atti dall'Amministrazione.

**4.** Il Piano di Settore Cimiteriale, o altro atto equipollente, individua i settori nei quali la concessione di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico-artistico esistente, è subordinata all'impegno di costruzioni di manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo alle strutture circostanti.

**5.** Le domande per la costruzione di cappelle di famiglia devono essere firmate dal concessionario, corredate dalle relative tavole progettuali (in triplice copia) contenenti una dettagliata descrizione dell'opera progettata soprattutto in riferimento alla qualità dei materiali da impiegare, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate, il tutto in scala non inferiore a 1: 50. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e loculi.

**6.** Ai tipi di assieme si uniranno i dettagli dei principali particolari costruttivi di natura decorativa, in scala non inferiore a 1: 20, a richiesta, dovrà essere presentato per maggiore evidenza, oltre al progetto, un bozzetto o modello tale da offrire un'idea chiara e fedele del monumento nel suo complesso. E' prescritta la presentazione dei tipi dettagliati dei cancelli, inferiate, vetrate, e di ogni decorazione.

Tutti i disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, nonché dell'esecutore, la cui firma dovrà essere depositata in Comune prima dell'inizio dei lavori. Dovrà pure indicarsi il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, pittura, di mosaico o comunque di rilevante importanza decorativa. Dovranno, infine essere presentate fotografie del bozzetto o disegni formato 18x24 (a colori quando riguardino opere di pittura o mosaici) in un monumento sufficiente alla valutazione tecnico-artistica del bozzetto o modello al fine della preventiva approvazione della Commissione Edilizia.

**7.** I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati per l'approvazione entro sei mesi dalla data di concessione dell'area, mentre la costruzione dell'opera, che avrà necessariamente inizio entro i termini di validità del titolo abilitativo comunale quanto previsto dalla vigente legge urbanistica e dal Regolamento Edilizio Comunale, dovrà essere portata a termine entro e non oltre un anno dalla data di inizio dei lavori.

Nessuna modifica può effettuarsi, rispetto al progetto originale autorizzato dal Comune, né durante il corso dei lavori, né ad opera ultimata, senza averne previamente chiesta ed ottenuta l'autorizzazione con le modalità di cui ai precedenti articoli.

Se l'approvazione del progetto non viene ottenuta o se l'interessato non dà inizio alla costruzione dell'opera entro il termine fissato dal presente articolo, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo di indennizzo per il subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito fatto a garanzia dell'esecuzione dei lavori, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

**8.** Qualora un concessionario, iniziati i lavori di costruzione di una cappella di famiglia, non li porti ad ultimazione entro il termine previsto, perde il diritto d'uso e l'area concessa rientra nella disponibilità del Comune, il quale rimborserà la metà del corrispettivo versato per la concessione dell'area stessa, incamerando invece il deposito cauzionale. Il concessionario dovrà inoltre, a propria cura e spese, rimuovere le opere costruite e ripristinare il terreno entro due mesi dalla scadenza del termine anzidetto, in mancanza di che perderà il diritto al rimborso dell'altra metà del valore dell'area.

**9.** Il Comune potrà autorizzare la cessione di dette opere incomplete ad altro concessionario, che a sua volta ottenga dal Comune la concessione dell'area relativa e si impegni ad ultimare la costruzione entro il termine che verrà stabilito dai competenti uffici comunali.

**10.** Il deposito cauzionale a titolo di garanzia di cui al presente articolo viene rimborsato dopo il collaudo effettuato dal Comune (con l'accertamento che le opere costruite sono in tutto conformi a quelle indicate nel progetto presentato ed approvato) e dopo la consegna al responsabile del servizio di custodia della chiave della cappella, unitamente ad un prospetto indicante il numero e l'ubicazione dei loculi.

**11.** Qualora l'opera eseguita non corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto, il deposito di cui sopra viene incamerato dal Comune, salva ogni altra sanzione consentita dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

**12.** Le aree per la realizzazione di Cappelle mortuarie private, sono concesse di volta in volta dall'Amministrazione Comunale una volta approvato dal Consiglio Comunale il Piano di Settore Cimiteriale, su domanda degli interessati e su presentazione dei bozzetti relativi. Esse sono di tre tipi:

Tipo A- superficie m. 5,40x3,20

Tipo B- superficie m. 3,90x3,20.

Tipo C- superficie m. 3,20x3,20

I relativi prezzi sono stabiliti dall'Amministrazione comunale. Nella relativa costruzione, il concessionario non potrà in nessun caso occupare una superficie maggiore di quella assegnatagli né fare opere di qualsiasi natura ad una profondità maggiore di metri 3,70 sotto il piano del terreno circostante.

**13.** Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura.

## ARTICOLO 52

### ***Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori***

**1.** Nell'interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro il personale tecnico comunale riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.

**2.** Durante l'esecuzione dei lavori, è fatto preciso obbligo di usare ogni cautela per evitare che vengano imbrattati o guastati i muri, gli zoccoli, le piantagioni, i viali, i monumenti, ecc. nonché di provvedere - ad opera ultimata - ai necessari lavori di ripulitura e ripristino della circostante proprietà comunale o privata.

**3.** Il concessionario e l'esecutore dei lavori saranno ritenuti responsabili in solido di tutti i danni che venissero arrecati, in corso d'opera e in diretta conseguenza dei lavori medesimi, alla proprietà comunale o ai manufatti dei privati.

La terra ed i rottami di rifiuto provenienti dalla costruzione di cappelle, edicole o monumenti dovranno essere sollecitamente asportati dai Cimiteri a cura e spesa dell'esecutore dei lavori, od ammassati nei luoghi e nei modi che verranno indicati dal responsabile del servizio di custodia.

**4.** E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi e nel periodo che va dal 21 Ottobre al 7 Novembre. E' altresì vietata nel periodo in oggetto l'introduzione dell'interno del Comune stesso di materiali anche per tombe individuali.

**5.** Nella posa dei monumenti non è consentito invadere gli spazi di interesse comune circostante, in particolare è vietata la formazione di pavimentazioni in genere debordanti i monumenti stessi. Il Comune si riserva di far rimuovere o rinnovare a spese dei concessionari o loro eredi, quando essi non vi provvedano direttamente, i monumenti e accessori indecorosi, non regolamentari (e tali saranno considerati quelli realizzati in difformità alle misure prescritte ed ai progetti autorizzati) ed ogni qualsiasi opera realizzata in contrasto col presente Regolamento. Il Comune adotterà comunque tutti i provvedimenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti o pregiudicare la sicurezza delle persone ed il decoro del cimitero.

6. Le imprese incaricate della esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di preavvertire, anche telefonicamente, il responsabile del servizio di custodia circa il giorno e l'orario di introduzione nei cimiteri dei materiali da impiegare nella costruzione, al fine di consentire l'opportuno controllo dei materiali stessi.

#### ARTICOLO 53

##### ***Epigrafi***

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto a inscrivere il nome, in cognome e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti o le ceneri si riferiscono. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo.

2. L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura.

3. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti o alla sacralità del luogo.

4. Nei luoghi destinati all'esclusiva conservazione delle ceneri non possono essere collocati contenitori per fiori o foto dei defunti di tipologia diversa da quella consentita dall'Amministrazione Comunale. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni previste.

#### ARTICOLO 54

##### ***Tariffe per le tumulazioni***

Le tariffe per le tumulazioni sono stabilite dalla Giunta Comunale.

### CAPO III

#### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### ARTICOLO 55

##### ***Esumazioni ordinarie***

(Artt. 82 e 85 D.P.R. n. 285/1990; circolare Min. Sanità n. 10/1998; D.P.R. n. 254/2003)

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, esclusi i mesi da maggio a settembre.

3. E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

#### ARTICOLO 56

##### ***Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie***

1. Nel mese di novembre di ogni anno viene redatto a cura del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria il piano di esumazioni ordinarie per l'anno successivo, distinto per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

2. L'Amministrazione dà singolo avviso mediante lettera della data di esumazione ordinaria. La comunicazione avverrà al recapito fornito dalla famiglia al momento della sepoltura o a quello successivamente comunicato in variazione.
3. Almeno 30 giorni prima viene dato ulteriore avviso dell'esumazione ordinaria mediante affissione nel cimitero dell'elenco dei nominativi delle esumazioni in programma.
4. Nel suddetto avviso possono essere fornite eventuali indicazioni riguardanti l'esumazione.
5. Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure verrà traslato in altro quadro con il consenso ed a spese dei familiari, o cremato con le modalità di cui al successivo art. 58, comma 6, lettera b).
6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

#### ARTICOLO 57

#### ***Esumazioni straordinarie***

(Artt. 83-84 D.P.R. n. 285/1990)

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Nel secondo caso esse sono soggette al pagamento dell'apposita tariffa.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusa, l'esumazione straordinaria è consentita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che la competente Azienda A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza dell'incaricato della competente Azienda A.S.L.

#### ARTICOLO 58

#### ***Estumulazioni ordinarie e straordinarie***

(Artt. 82 e 85 D.P.R. n. 285/1990; circolare Min. Sanità n. 10/1998; D.P.R. n. 254/2003)

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a venti anni.
2. Nel mese di novembre di ogni anno viene redatto il piano di estumulazioni ordinarie sulla base delle concessioni scadute nell'anno in corso non soggette a proroga.
3. L'estumulazione avviene in base alla programmazione operativa concordata con l'eventuale gestore dei servizi cimiteriali ed è preceduta da avviso inviato a mezzo lettera al recapito dell'intestatario del loculo risultante in atto di concessione od a quello diverso comunicato dalla parte alla direzione dei servizi cimiteriali. L'estumulazione è altresì preceduta almeno 30 gg. prima da affissione sui loculi interessati di avviso recante la data dell'esecuzione e gli estremi del provvedimento comunale che l'autorizza. Almeno 30 giorni prima viene, infine, dato ulteriore avviso dell'esumazione ordinaria mediante affissione nel cimitero dell'elenco dei nominativi delle esumazioni in programma.

**4.** I resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti ossei o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

**5.** Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

**6.** A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare:

- a) la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a spese dei richiedenti. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente;
- b) la cremazione della salma, previa idonea sistemazione in cassa di legno, a spese dei richiedenti, fatta salva la facoltà per il Comune, da esercitare con deliberazione della Giunta comunale, di partecipare alla spesa qualora detto sistema sia da incentivare in carenza di soluzioni alternative;

**7.** L'Ufficio di Stato Civile può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il responsabile della competente Azienda A.S.L. verifichi la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

**8.** Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 venti anni. Essa è generalmente finalizzata a consentire l'avvicinamento in unico cimitero di coniugi, genitori, figli ed avviene dietro pagamento della apposita tariffa;
- b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.

**9.** Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile del Servizio cimiteriale comunale. Le estumulazioni straordinarie debbono essere eseguite alla presenza del personale Sanitario della competente Azienda A.S.L.

**10.** Alle estumulazioni sono applicate le procedure indicate nel D.P.R. 15.7.2003, n. 254.

#### ARTICOLO 59

### ***Tariffe per le esumazioni e le estumulazioni***

- 1.** Le esumazioni ordinarie sono soggette al pagamento dell'apposita tariffa.
- 2.** Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento dell'apposita tariffa.
- 3.** Le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento dell'apposita tariffa.
- 4.** Nel caso di salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari e ove ciò non sia in contrasto con la volontà del defunto, il Comune ha la facoltà di disporre la cremazione con oneri a proprio carico.

#### ARTICOLO 60

### ***Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali***

- 1.** Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
- 2.** Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure

almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.

**3.** Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.

**4.** Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopraddette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

**5.** Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture passano in proprietà del Comune se entro la data di scadenza della concessione/assegnazione o dell'esumazione non sia pervenuta richiesta di riconsegna da parte degli aventi diritto.

**6.** Le opere di riconosciuto valore artistico o storico ove non ne sia stata richiesta la restituzione dai legittimi proprietari nei sopra indicati termini, sono acquisite al patrimonio del Comune e verranno conservate all'interno del cimitero o in luoghi idonei.

**7.** Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone bisognose che a tal fine ne facciano richiesta.

## TITOLO V

### CREMAZIONE

(Artt. 78-81 D.P.R. n. 285/1990; circolare Min. Interno n. 37/2004; DD.MM. 01.07.2002 e 16.05.2006;  
L. n. 130/2001; L.R.T. n. 29/2004)

#### ARTICOLO 61

##### ***Cremazione***

(DD.MM. 01.07.2002 e 16.05.2006)

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.
2. La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso.
3. Le tariffe sono fissate dal comune sede dell'impianto, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali vigenti.

#### ARTICOLO 62

##### ***Autorizzazione alla cremazione di cadaveri***

(Art. 79 D.P.R. n. 285/1990)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
  - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
  - c) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, il relativo processo verbale è inoltrato immediatamente all'ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto;
  - d) per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
3. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

4. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'ufficiale di stato civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'ufficiale di stato civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L.130/01 Art.3 c.1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
6. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
7. L'autorizzazione alla cremazione può essere accompagnata dall'autorizzazione all'affidamento delle ceneri e consegna dell'urna cineraria e dall'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, rilasciate secondo le procedure indicate dal presente regolamento.
8. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

#### ARTICOLO 63

#### ***Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa***

(D.P.R. n. 254/2003; Circ. Min. Sanità 31.7.1998)

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere cremati a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile.
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
  - a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
  - b) essere avviati a cremazione.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
  - a) permanere nello stesso tumulo;
  - b) essere avviati a cremazione;
  - c) essere inumati in quadrati appositi.
4. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
5. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
  - a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
  - b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
6. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. In caso di loro

irreperibilità dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, il Sindaco autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno 10 anni e dei cadaveri tumulati da almeno 20 anni.

7. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso il Servizio di Polizia Mortuaria.

8. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

9. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

10. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il sindaco, sentita l'Azienda A.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione a spese e cura del Comune degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

#### ARTICOLO 64

##### ***Urne cinerarie***

1. Le ceneri devono essere conservate in urne sigillate con l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione, che sarà rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso, o, in mancanza, dal coniuge o altro familiare avente diritto, il quale dovrà assumersi la responsabilità per la custodia delle ceneri, indicando altresì, l'indirizzo dell'abitazione presso la quale saranno conservate, consentendo l'accesso agli addetti al fine di consentire i relativi controlli con conseguente obbligo di comunicare tempestiva notizia all'Ufficio Stato Civile del Comune di Signa di eventuali variazioni dell'uno o dell'altro di tali elementi.

#### ARTICOLO 65

##### ***Conservazione delle urne cinerarie***

(Art. 80 D.P.R. n. 285/1990)

1. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:

a) tumulate

La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo. La tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessori o residuo.

b) inumate in area cimiteriale

L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni. Al termine del quinquennio, nei sei mesi precedenti la scadenza, la stessa può essere rinnovata a richiesta degli aventi diritto alla tariffa vigente al momento per un ulteriore quinquennio. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome,

della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa. Alla scadenza della concessione l'urna con le ceneri può essere trasferita in altra collocazione privata all'interno dei cimiteri o può essere richiesto l'affidamento della stessa. In mancanza di indicazioni da parte dei legittimati si procederà, decorso il periodo di deposito, alla dispersione in cinerario comune.

c) conservate all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;

d) consegnate al soggetto affidatario.

Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno destinate al cinerario comune.

#### ARTICOLO 66

#### **Affidamento delle ceneri.**

(L. n. 130/2001; L.R.T. n. 29/2004)

**1.** I familiari di persona defunta, avente subito processo di cremazione, possono ottenere l'affidamento delle ceneri del *de cuius*. Per l'affidamento dell'urna cineraria occorre la volontà espressa del defunto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) nn. 1) e 2) della L. n. 130/01 o di chi può manifestarne la volontà ai sensi della medesima L. n. 130/01, art. 3 comma 1 lett. b), nn. 3) e 4).

**2.** Ai sensi dell'art. 2 comma 1 L.R.T. n. 29/04, con l'espressione di volontà all'affidamento dell'urna dovrà essere altresì individuato il soggetto affidatario, persona fisica, ente o associazione, liberamente scelto dal defunto o da chi può manifestarne la volontà ai sensi del medesimo art.3 comma 1 lett. b) L. n. 130/01.

**3.** Il Comune di Signa è competente al rilascio dell'autorizzazione in quanto luogo di conservazione delle ceneri. L'istruttoria dell'autorizzazione è a cura dell'ufficio comunale competente in materia di servizi demografici.

**4.** Il soggetto che richiede l'affidamento dell'urna cineraria deve presentare apposita istanza.

**5.** L'autorizzazione viene redatta in triplice copia, di cui una viene conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il comune di decesso, una viene consegnata all'affidatario e costituisce unitamente al verbale di consegna documento per il trasporto delle ceneri.

**6.** Al momento della consegna dell'urna, viene compilato apposito verbale contenente le seguenti dichiarazioni dell'affidatario:

- a) luogo di destinazione finale dell'urna;
- b) la conoscenza delle norme penali che sanzionano la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle garanzie da porre in essere per evitare la profanazione dell'urna;
- c) la conoscenza della facoltà di rinuncia all'affidamento con conseguente consegna dell'urna al complesso cimiteriale;
- d) la non sussistenza di impedimenti all'affidamento derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
- e) il diritto dell'Amministrazione Comunale di procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo ;
- f) la conoscenza che per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia prevista e corrisposta idonea tariffa;
- g) la coincidenza tra il luogo di abituale conservazione dell'urna e la residenza legale degli aventi titolo.

Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto affidatario o dalla persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e dal personale addetto alla consegna. Il verbale di affidamento viene redatto in triplice copia, di cui una viene conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il comune di decesso, una viene consegnata al soggetto affidatario o dalla persona cui è consentita

la consegna dell'urna sigillata e costituisce, unitamente all'autorizzazione all'affidamento, documento per il trasporto delle ceneri.

7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. n. 29/2004.

8. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero di Signa apposita targa, individuale o collettiva, da aggiornare annualmente su segnalazione dell'Ufficio di Stato Civile che riporta i dati anagrafici del defunto, salva espressa volontà di non menzione. La targa sarà fornita dall'affidatario e/o dal richiedente la dispersione delle ceneri. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri

9. L'Ufficiale di stato civile iscrive nell'apposito registro "Affidamento e dispersione ceneri" i dati anagrafici del defunto e dell'affidatario ed il luogo di conservazione delle ceneri.

#### ARTICOLO 67

### ***Rinuncia all'affidamento dell'urna***

(L. n. 130/2001; L.R.T. n. 29/2004)

1. Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare all'affidamento dell'urna; tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

2. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80 c. 6 D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

3. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero a spese dell'interessato.

4. L'ufficiale di stato civile annota nell'apposito registro "affidamento e dispersione ceneri" la rinuncia all'affidamento.

#### ARTICOLO 68

### ***Dispersione delle ceneri. Manifestazione della volontà alla dispersione***

1. La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto e soltanto se tale volontà trova espressione in:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;
- c) dichiarazione autografa, da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del cod. civ.

#### ARTICOLO 69

### ***Richiesta di dispersione delle ceneri***

1. Nel rispetto della volontà del defunto la richiesta di autorizzazione, rivolta alla dispersione, deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, legittimato secondo la legge, con i suoi dati anagrafici e di residenza;

- b) del soggetto, legittimato, che provvede alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- d) l'eventuale permesso scritto del proprietario dell'area se le ceneri verranno disperse in area privata.

#### ARTICOLO 70

##### ***Soggetti legittimati***

1. Presenta richiesta di autorizzazione alla dispersione il soggetto indicato dal defunto per la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto.
3. Se il soggetto indicato dal defunto non provvede a dare esecuzione alla volontà di questi provvede uno di quelli indicati all'art. 3 lett. d) L. n. 130/2001.
4. Se il defunto non ha lasciato indicazioni sulla persona, provvede il coniuge.
5. In mancanza del coniuge od in caso di rifiuto di questi provvede altro parente prossimo secondo gli artt. 74-75-76-77 Codice Civile.
6. In assenza o nell'impossibilità dei soggetti di cui sopra provvede l'esecutore testamentario
7. In subordine il legale rappresentante di associazione per la cremazione cui il defunto era iscritto
8. In subordine il personale dei servizi cimiteriali del comune solo per dispersione delle ceneri nei cimiteri comunali..
9. Nella determinazione del luogo di dispersione delle ceneri è osservata la volontà del defunto, se il defunto non ha lasciato indicazioni sceglie, tra i luoghi consentiti, il soggetto legittimato ad eseguire la dispersione.

#### ARTICOLO 71

##### ***Modalità e luoghi di dispersione delle ceneri***

1. Il Comune, tramite l'Ufficio di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri di defunti che
  - a) sono decedute nel territorio del Comune di Signa;
  - b) sono ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
  - c) sono nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
  - d) aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado residenti nel Comune.
2. Il Comune autorizza la dispersione, oltre che nei cimiteri, nei seguenti luoghi:
  - a) in aree a ciò destinate all'interno del cimitero di cui alla vigente normativa;
  - b) in montagna, a distanza di oltre 200 mt. da centri ed insediamenti abitativi;
  - c) nei corsi d'acqua e nei fiumi;
  - d) in aree naturali appositamente individuate nell'ambito delle aree di propria pertinenza dai comuni, dalle province e dalla regione;
  - e) fuori dei centri abitati, in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.
4. La dispersione nei fiumi e corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
5. Ove manchi indicazione del defunto ed i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione per la conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse in cimitero comune.

## ARTICOLO 72

### ***Deposito provvisorio delle urne cinerarie***

1. Le urne contenenti le ceneri destinate alla dispersione vengono depositate presso il cimitero di S. Miniato in attesa del rilascio dell'autorizzazione alla dispersione o comunque prima che si dia esecuzione alla dispersione autorizzata.
2. Presso il cimitero di S. Miniato possono essere lasciate in deposito le urne contenenti ceneri in attesa di dispersione o di destinazione definitiva per un tempo massimo di mesi 6. Decorso tale termine senza che sia stata data una destinazione alle stesse si procede alla loro dispersione in cimitero comune indipendentemente dalla indicazione di un luogo per la dispersione da parte del defunto.

## ARTICOLO 73

### ***Autorizzazione alla dispersione***

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale di Stato civile nel territorio comunale, anche per le ceneri appartenenti a persone defunte fuori dal Comune di Signa, previa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento, anche per le ceneri
2. L'autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.
3. L'autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da altro comune deve esserne data comunicazione all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Signa che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento e verifica il rispetto delle norme di legge e del presente regolamento nelle operazioni di dispersione da parte di coloro che sono stati autorizzati.
4. L'Ufficio di Stato Civile comunica al Servizio di Polizia Mortuaria del Comune le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.
5. Se la dispersione è richiesta per luogo fuori comune essa deve essere autorizzata dal Comune di destinazione delle ceneri.

## ARTICOLO 74

### ***Operazioni di dispersione***

1. La persona che esegue la dispersione in luogo diverso dal cimitero comune deve attestare sotto la propria responsabilità con dichiarazione datata e sottoscritta che la dispersione è avvenuta nel luogo e nel giorno per cui è stata autorizzata.
2. La dichiarazione deve essere trasmessa in originale all'ufficio di stato civile del Comune.
3. Il soggetto che ha eseguito la dispersione deve consegnare entro 10 gg. l'urna al Servizio di Polizia Mortuaria.
4. La dispersione all'interno delle aree cimiteriali appositamente destinate viene eseguita previa comunicazione ai servizi cimiteriali comunali che regolano l'utilizzo delle aree suddette e dietro pagamento della relativa tariffa.

## ARTICOLO 75

### ***Tariffe***

1. È prevista una tariffa per le seguenti operazioni di dispersioni ceneri e/o consegna :
  - a) dispersioni all'interno dell'area cimiteriale,
  - b) dispersioni ceneri all'esterno delle aree cimiteriali ovvero in aree naturali appositamente individuate, con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero
  - c) affidamento ceneri degli aventi titolo con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero

#### ARTICOLO 76

##### **Registri cimiteriali**

1. Deve essere predisposto apposito registro “*Affidamento e dispersione ceneri*” nel quale l’ufficiale di stato civile annota:
  - a) i dati anagrafici del defunto cremato e dell’affidatario ed il luogo di conservazione dell’urna cineraria;
  - b) i dati anagrafici del defunto cremato e del richiedente la dispersione ed il luogo di dispersione delle ceneri;
  - c) la rinuncia all’affidamento;
  - d) i dati anagrafici del defunto cremato le cui ceneri siano in deposito provvisorio.

#### ARTICOLO 77

##### **Informazione ai cittadini**

1. Il Comune promuove e favorisce l’informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

#### ARTICOLO 78

##### **Sanzioni**

1. Ai sensi dell’art. 5 L.R.T. n. 29/2004, le violazioni delle presenti disposizioni comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7-bis. D. Lgs. n. 267/2000, salvo non siano diversamente sanzionate.
2. Ai sensi dell’art. 2 della L. n. 130/2001: “*La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale di Stato civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto è punita con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da cinque milioni a venticinque milioni di lire*” (da € 2.582,28 ad € 12.911,42).

## **TITOLO VI**

### **CONCESSIONI**

#### ARTICOLO 79

#### ***Disposizioni generali***

- 1.** Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano di Settore Cimiteriale di cui all'art. 42, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2.** Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3.** Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4.** Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, ossarini, nicchie per singole urne cinerarie);
  - b) sepolture per famiglie e collettività.
- 5.** Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa e, nel caso di concessione di area, all'ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale con proprio atto..
- 6.** Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni e per le inumazioni ed esumazioni.
- 7.** La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 8.** Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi dell'art.953 del Codice Civile.
- 9.** Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
  - c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore della concessionaria/e;
  - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;
  - f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 10.** La Giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

## ARTICOLO 80

### **Durata delle concessioni**

(Art. 92 D.P.R. n. 285/1990)

- 1.** Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 2.** La durata è fissata:
  - a)* in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b)* in 30 anni per gli ossarini e le nicchie cinerarie individuali;
  - c)* in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
- 3.** Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto può chiedere la proroga della stessa per un periodo pari a quello della durata originaria previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga. E' facoltà dell'Amministrazione concedere la proroga.
- 4.** Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della sottoscrizione.

## ARTICOLO 81

### **Modalità di concessione**

- 1.** La sepoltura privata può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarini, delle ceneri per le nicchie per urne, nei casi previsti dal precedente art. 36.
- 2.** La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, per loculi, ossarini e nicchie cinerarie, in favore di persone in vita, ovvero per accogliere i futuri resti ossei di persona già deceduta non ancora estumulati. Tale deroga si applica per il coniuge o convivente superstite, e per gli ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta. In tali casi si dovrà corrispondere un aumento del prezzo della concessione, previsto in tariffa.
- 3.** La concessione di cui al precedente comma sarà accordabile purché si rispetti il limite del 30% dei loculi, ossarini, nicchie cinerarie, a seguito di nuova edificazione o di recupero causa scadenza delle concessioni, per assegnarli alle richieste avanzate in presenza di salme, resti mortali o ceneri.
- 4.** L'assegnazione di concessioni cimiteriali potrà essere effettuata secondo le disponibilità esistenti al momento della richiesta e secondo il seguente criterio ed ordine di priorità:
  - a)* ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo e relativa alla tumulazione di defunti la cui tumulazione è avvenuta in via provvisoria su manufatti comunali o di terzi a seguito di indisponibilità di manufatti o aree per le sepolture a suo tempo richieste;
  - b)* soddisfatte le richieste di cui al punto *a)* si procederà ad esitare le domande in ordine cronologico di presentazione al protocollo, alla individuazione della sepoltura ed alla conseguente tumulazione di defunti momentaneamente ospitati nella camera mortuaria;
  - c)* soddisfatte le richieste di cui al punto *a)* e *b)* si procederà in ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo a soddisfare tutte le altre istanze di concessione ammissibili anche a favore di persone in vita e maggiorenni (assegnazione di concessione *ante mortem*) compatibilmente alle disponibilità esistenti. Fatti salvi i casi di cui al precedente secondo comma, qualora la richiesta *ante mortem* sia relativa al rilascio di concessione di un loculo o di un cinerario, è necessario che il richiedente abbia oltre i settanta anni di età oppure che dimostri di non avere parenti oltre il secondo grado di parentela.
- 5.** Ad ogni persona non può essere assegnata più di una concessione di tomba o cappella di cui al precedente art. 79, comma 4, lettera b), mentre può essere titolare di più concessioni di loculi e/o loculi ossari. Il titolare di una concessione di cui al precedente art. 79, comma 4, lettera b), può richiedere un'altra concessione solo dopo aver dimostrato che la concessione, di cui è già titolare, è completamente utilizzata, cioè non esiste la disponibilità di posti per altra sepoltura, oppure che il richiedente dimostri che l'ulteriore concessione cimiteriale richiesta sia necessaria per la tumulazione di defunti appartenenti ad un unico ente o istituto.

6. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
8. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:
- a) nei sepolcri gentilizi e/o familiari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10.02.1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario.
  - b) nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10.02.1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.
9. Nelle sepolture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art. 93, comma 2 del D.P.R. n. 285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario o dagli aventi titolo (purché abbiano ottemperato agli obblighi relativi al subentro).

#### ARTICOLO 82

##### ***Assegnazione dei posti della concessione***

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

#### ARTICOLO 83

##### ***Manutenzione***

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costituite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - le lapidi di copertura;
  - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia;
  - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.
5. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 1497/1939 le aree e/o gli edifici cimiteriali, in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a tutela", e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti presso tutti i cimiteri comunali, al

momento della data di entrata in vigore del presente Regolamento, antecedenti di almeno settanta anni la data medesima. In tali casi, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario ottenere il preventivo parere della Soprintendenza ai monumenti, territorialmente competente. Tale parere vincolante sarà chiesto durante la fase istruttoria a cura del responsabile dell'Ufficio Tecnico cimiteriale e comunicato nelle forme disposte dalla Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.

#### ARTICOLO 84

##### ***Subentri in concessioni d'uso***

1. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossarino o nicchia cineraria si trasmettono *mortis causa* per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia ai Servizi cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento se variato.
2. L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione *inter vivos*, quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma tumulata (o i resti o le ceneri in caso di ossarino o nicchia cineraria).

#### ARTICOLO 85

##### ***Obblighi degli eredi***

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 25 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### ARTICOLO 86

##### ***Rinuncia***

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
2. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di Polizia Mortuaria.
3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

#### ARTICOLO 87

##### ***Rinuncia a concessione a tempo determinato***

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a loculi e ossari/cinerari concessi a tempo determinato quando gli stessi non siano mai stati occupati o si siano liberati per traslazione della salma o dei resti. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di un indennizzo.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni ed è automatica in caso di traslazione di salma o resti.
3. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:
  - a) qualora la retrocessione avvenga entro 2 anni dal rilascio, il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione in vigore al momento della rinuncia;
  - b) qualora la retrocessione avvenga dopo i 2 anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa relativa agli anni interi residui non fruiti. Nessun rimborso è dovuto per la rinuncia alla concessione se la traslazione della salma o dei resti avviene dopo vent'anni dalla tumulazione. Parimenti, nessun rimborso è dovuto per la rinuncia al loculo nel periodo di rinnovo;
  - c) qualora la retrocessione abbia per oggetto una concessione di durata cinquantennale, i termini di cui alle precedenti lettere a) e b) sono raddoppiati.
4. La retrocessione dei loculi assegnati in concessione perpetua dà luogo ad un rimborso pari al 50% dell'importo di concessione in vigore al momento della rinuncia.

#### ARTICOLO 88

##### ***Rinuncia a concessione di aree libere***

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma determinata come al precedente articolo; nessun rimborso è dovuto per le spese contrattuali.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### ARTICOLO 89

##### ***Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione***

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree cimiteriali, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti, a cura e spese del rinunciante.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, un equo indennizzo per le opere costruite, compresi i loculi ed i cinerari, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 87, per quanto applicabili. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, scelto di comune accordo, con spese a carico del concessionario.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 90  
**Annullamento**

Il Comune procede all'annullamento della concessione qualora il richiedente l'abbia richiesta non essendo in possesso dei requisiti.

ARTICOLO 91

**Revoca**

(Art. 92, comma 2, D.P.R. n. 285/1990)

- 1.** Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2.** Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 20 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova e di ogni altra accessoria.
- 3.** Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
- 4.** L'Amministrazione ha facoltà di provvedere alla cremazione dei resti ossei o mortali con il consenso degli eredi ed al trasferimento dei resti mortali o alla loro riduzione in resti ossei in caso di irreperibilità o disinteresse degli eredi medesimi.

ARTICOLO 92

**Decadenza**

- 1.** La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali essa era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 81;
  - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 83;
  - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2.** La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3.** In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4.** La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria previo accertamento dei relativi presupposti.

#### ARTICOLO 93

##### ***Provvedimenti in seguito alla decadenza***

- 1.** Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2.** Successivamente, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### ARTICOLO 94

##### ***Estinzione***

- 1.** Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
- 2.** Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3.** Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO VII**

### **ILLUMINAZIONE VOTIVA**

#### ARTICOLO 95

##### ***Gestione del servizio***

- 1.** L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione tombe nei cimiteri comunali nelle forme consentite dall'ordinamento vigente.
- 2.** Il servizio compete al gestore dei cimiteri il quale provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti.

#### ARTICOLO 96

##### ***Domanda di abbonamento: durata, scadenza e tariffa***

- 1.** Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta al Servizio di Polizia Mortuaria.
- 2.** L'Amministrazione provvede alla erogazione della illuminazione elettrica votiva nei loculi, ossari, nicchie cinerarie ed inoltre nelle tombe di famiglia mediante lampada non superiore a 5 Watt.
- 3.** Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.
- 4.** Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.
- 5.** In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.
- 6.** La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione.
- 7.** Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi. L'importo dovrà essere versato anticipatamente.
- 8.** Il pagamento della tariffa di cui al sesto comma dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dall'Ufficio, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
- 9.** Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.
- 10.** Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:
  - a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampana, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;
  - b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

#### ARTICOLO 97

##### **Lavori di manutenzione**

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, nicchia cineraria, ossarino, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ricollegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente dagli addetti; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa per nuovo allaccio.
2. Nel caso si accerti d'ufficio l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa di cui sopra.

#### ARTICOLO 98

##### **Interruzioni o sospensioni di corrente**

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc... Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

#### ARTICOLO 99

##### **Divieti**

E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto entro 15 gg. dalla di ricezione riscontrata.

#### ARTICOLO 100

##### **Riserva**

Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.

#### ARTICOLO 101

##### **Reclami**

Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente al Servizio Polizia Mortuaria, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

ARTICOLO 102

***Decesso del titolare del contratto***

In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### ARTICOLO 103

##### ***Sanzioni***

Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni in materia di polizia mortuaria, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ARTICOLO 104

##### ***Norma di rinvio***

- 1.** Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.
- 2.** Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle normative di legge e regolamentari in materia ed in particolare al Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla L. 30 marzo 2001 n. 130, alla L.R.T. 31 maggio 2004, n. 29 e loro successive integrazioni e modificazioni.
- 3.** Si fa inoltre espresso riferimento alla L. 9 gennaio 1951, n. 204 in ordine all'esenzione dai normali turni di esumazione dei cadaveri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione.

#### ARTICOLO 105

##### ***Abrogazioni***

- 1.** Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
  - il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 16.02.1979, ivi incluse le relative modificazioni e/o integrazioni;
  - le norme di polizia mortuaria contenute in provvedimenti amministrativi incompatibili con le disposizioni del presente regolamento;
  - ogni altro atto, provvedimento, ordinanza o disposizione in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento.

#### ARTICOLO 106

##### ***Entrata in vigore***

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.